



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 23.06.2021

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio Integrato dei Rifiuti.

L'anno **Duemilaventuno** addi **Ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **14,07** nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

				P	A
1	STRACUZZI	GIORGIO	SINDACO		A
2	CACCIOLA	GIUSEPPE	VICE SINDACO	P	
3	TALIO	ARIANA	ASSESSORE		A
4	POLLASTRI	GIANPIERO	ASSESSORE	P	
5	SPADARO	ANTONIO	ASSESSORE	P	

Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Generale **Dott. Luigi Rocco Bronte**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Vice Sindaco Geom. Giuseppe Cacciola** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Vista la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio Integrato dei Rifiuti”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente, pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS (Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 70.. DEL 23.06.2021

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio integrato dei Rifiuti.

Settore competente: **IV SETTORE OPERATIVO**

Proponente: **Assessore all'Igiene Urbana**

L'ASSESSORE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il

periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nel caso del Comune di Giardini Naxos, l'Ente di governo dell'Ambito, istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è la S.R.R. Messina Area Metropolitana – Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 30 Giugno 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021."*

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta un costo complessivo di **€ 3.602.336,64**;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00 attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che è necessario procedere alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale;

Evidenziato che a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente del Piano economico finanziario occorre, altresì, trasmettere lo stesso all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;


Visto l'O.RR.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

Visto lo Statuto comunale


PROPONE

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
 2. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. di dare atto che il suddetto schema è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
 4. di trasmettere lo schema di Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'autorità d'ambito territorialmente competente, SRR Messina Area Metropolitana, al fine di acquisirne la validazione;
 5. di dare atto che il Piano Economico Finanziario, una volta validato, verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito;
- di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente.


Il Responsabile del IV Settore
(Arch. LA MAESTRA Sebastiano)



Il Proponente



COMUNE DI GIARDINI NAXOS



Relazione di accompagnamento al PEF (Piano Economico Finanziario)

TARI

1) SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019.R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo;
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

2) ENTRATE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO (entrate di riferimento)

In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$ è la somma delle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$ è la somma delle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei

RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$;
- $RCTV,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Di conseguenza vengono redatti i pef grezzi dal gestore e dal Comune, ognuno per i rispettivi costi di competenze come rappresentati nei modelli allegati.

3) COMPOSIZIONE COSTI DI SERVIZIO

I costi variabili e costi fissi sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018 e 2019

Costi Fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.

• Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

4) Coefficienti da proporre all'Ente territorialmente competente

• Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + p_a)$.

Il parametro p_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$q_a = r p_i a - X_a + Q L_a + P G_a$$

dove:

- $r p_i a$ è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $Q L_a$ è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- $P G_a$ è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle

modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del p_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del p_a assume il valore di 0%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro p_a come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
p_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%
$(1+ p_a)$	Coefficiente	1,016

Come previsto dall'art. 4 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$\frac{\sum Ta}{\sum Ta - 1} \leq (1 + p_a)$$

$$3.649.733,54 / 3.602.336,64 = 1,013 < 1,016 \text{ pertanto:}$$

[X] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

[] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo della presente relazione.

- **Costi operativi incentivanti**

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale COI^{esp}_{TV2021} e COI^{esp}_{TF2021} nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

• **Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$\frac{\sum TV_a}{0,8} \leq \sum TV_a - 1 \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$€ 2.959.858,10 / € 2.215.294,65 = 1,33$$

valore limite rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021.

valore limite superiore 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

$$€ 301.504,52$$

valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

$$€ -$$

Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, "i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2019 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4".

Il gestore, ed il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2018, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2018, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2019 e 2020;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile $\sum TV_{a-2}^{new}$ e le componenti di costo fisso $\sum TF_{a-2}^{new}$ come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile $RC_{TV,a}$ e fissa $RC_{TF,a}$ ciascuna ottenuta

sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2);

➤ ΣTV^{old}_{a-2} e ΣTF^{old}_{a-2} .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio da sottoporre a coefficiente di gradualità:

Componente a conguaglio PV	€ 0,00
Componente a conguaglio PF	€ 0,00

- **Rateizzazione del componente a conguaglio**

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio.

- **Valorizzazione dei coefficienti di gradualità**

In merito alla valorizzazione dei coefficienti $y_{1,a}$, $y_{2,a}$, $y_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$, si ricorda che:

- $y_{1,a}$ deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $y_{2,a}$ deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $y_{3,a}$ deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti $y_{1,a}$, $y_{2,a}$, $y_{3,a}$, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 ($\Sigma TV^{old}_{a-2} + \Sigma TF^{old}_{a-2}$) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, rappresentato nell'allegato Appendice 1 al MTR;

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF;

Il rapporto tra il costo unitario effettivo $CU_{eff_{a-2}}$ €/t e il Benchmark €/t 38,32 evidenzia che il costo del servizio è superiore all'indice Benchmark, che la componente a conguaglio risulta essere 0,00, di conseguenza i parametri da utilizzare, secondo gli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, rientrano nel seguente range:

Alla luce di quanto esposto in precedenza si propone l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni per ottenere il Coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$

Valore Rispetto obiettivi %RD	-0,06
Valutazione performance Riutilizzo/ Riciclo	-0,03
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,01
Totale Y	-0,10
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$	0,90

In merito alla valorizzazione dei parametri y_{1a} , y_{2a} , y_{3a} , si evidenzia di seguito il criterio metodologico utilizzato al fine della proposta per la determinazione dei parametri:

- y_{1a} relativo alla % di raccolta differenziata del Comune minimo in quanto non ha raggiunto l'obiettivo;
- y_{2a} minimo in quanto non è possibile valorizzare puntualmente l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- y_{3a} minimo dal momento che non è possibile valorizzare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

• **Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing***

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e fo energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+m)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e fo energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $b(1+m)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove m è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $y_{1,a}$ e $y_{2,a}$ di cui al punto 4.5.2; m può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

L'Ente scrivente ha deciso di proporre i seguenti coefficiente:

- **$b = 0,60$ (Valore massimo) (COMPETENZA EGATO)**
- **$b(1+\omega\alpha)=0,75$ (Valore massimo)(COMPETENZAEGATO)**

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Giardini Naxos. The text around the perimeter of the stamp reads "COMUNE DI GIARDINI NAXOS". In the center of the stamp is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Input del Ciclo Integrato RU	Ambito tariffario di	
	Costi del/ gestore/ diverno/ dal Comune	Costi del/ Comune/
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	932.280,10	932.280,10
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	363.636,36	363.636,36
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	272.272,27	272.272,27
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.162.909,09	1.162.909,09
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COV ²⁰¹⁹	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	0,00	0,00
Fattore di sharing b	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b/AR	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AP ²⁰²⁰	51.000,00	51.000,00
Fattore di sharing b2/vo	0,75	0,75
Ricavi derivanti dal corrispettivo riconosciuto dal CONAI dopo sharing b1/vo/AR/COMA	38.250,00	38.250,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC ¹⁹	0,80	0,80
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,90	0,90
Numero di rate r	1,00	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+Y)RC ¹⁹ /r	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	272.555,28	272.555,28
Costi dell'attività di smaltimento e di lavaggio CSI	92.626,10	92.626,10
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	78.900,85	78.900,85
Costi generali di gestione CGG	85.000,00	85.000,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	44.232,45	44.232,45
Altri costi CO ²⁰	0,00	0,00
Costi comuni CC	208.133,40	208.133,40
Ammortamenti Amm	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00	0,00
- di cui per crediti	0,00	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	379.851,23	379.851,23
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R ¹⁹	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CD ¹⁹ /r	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC ¹⁹	0,80	0,80
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,00	0,00
Numero di rate r	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+Y)RC ¹⁹ /r	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	9.862,81	9.862,81
Detrazione di cui al comma 4.3 della deliberazione 493/2019/R/ser	0,00	0,00
Detrazione di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 2/DRPF/2020	0,00	0,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ser, 238/2020/R/ser e 493/2020/R/ser

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV²⁰¹⁹/var1

Oneri variabili per la tutela delle uscite domestiche di cui al comma 7 ter 1 del MTR COS¹⁹/var1

Numero di rate r

Rata annuale RCND¹⁹/RCND¹⁹/r

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCN¹⁹

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y)2018/RC¹⁹2018/2018 (per 2018 > I)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 RC 2020 r²⁰²⁰ (da PEF 2020)

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV¹⁹/P201

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCN¹⁹

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli relativi alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y)2018/RC¹⁹2018/2018 (per 2018 > I)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 RC 2020 r²⁰²⁰ (da PEF 2020)

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %

Costo unitario effettivo - Coeff¹⁹CC/Co

fabbricco standard - Coeff¹⁹CC/Co

costo medio settore - Coeff¹⁹CC/Co

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁

valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y₃

Verifica del limite di crescita

Coef¹⁹

Coefficiente di recupero di produttività X₁

Coef¹⁹ per il miglioramento previsto della qualità Q₁

Coef¹⁹ per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁

Coef¹⁹ per l'emergenza COVID-19 C19₂₀₁₉

Z₁₉2019

Z₁₉2019

Z₁₉2019 (Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Reclassifica TV

Reclassifica TR

Attività esterne Ciclo Integrato RU

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (non commercializzato)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ser (relativa a RCND₁₉)

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)





COMUNE DI GIARDINI NAXOS
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 90 DEL 23-06-2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI OPERATIVO
(Arch. LA MAESTRA Sebastiano)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap. del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(Dott. Mario Cavallaro)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Vice Sindaco
Geom. Giuseppe Cacciola

L'Assessore Anziano

Ing. Antonio Spadaro



Il Segretario Generale



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il Responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on- line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____


è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Seg



LUIGI ROCCO
BRONTE
23.06.2021
13.56.13